



COMUNE DI MALO.
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

(Adottato con Delibera C.C. n°115 del 26.11.1996)

(Modificato con Delibera C.C. n. 21 del 26/4/2006)

(Modificato con Delibera C.C. n. 50 del 28/9/2006)

Aggiornato a Ottobre 2006

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 **Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/1991.

2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari straordinarie occasioni.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 26.

5. All'interno dell'impianto Sportivo Natatorio in località Pascoletto Via Molinetto come evidenziato nell'allegata planimetria, è consentito l'inserimento di un'attività di acconciatore ed una di estetista, disciplinata dal presente regolamento. Le autorizzazioni saranno vincolate all'impianto Sportivo Natatorio in deroga alle distanze minime fra esercizi previste al successivo art. 26. Tali attività non saranno considerate, ai fini del calcolo delle distanze, in caso di aperture di nuove attività o trasferimenti di esercizi della medesima tipologia nell'area circostante.

Art. 3 **Contenuti dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 26, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma, della L. 1/90.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:

- la ragione sociale;
- i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale;
- il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di impresa o società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 3°, della L. 443/85.

5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della L. 4.1.1190, n. 1.

Art. 4 **Tipologia delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2, comma 1°, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

A) **Barbiere**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

B) **Parrucchiere per uomo e donna**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

C) **Estetista**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Art. 5 **Attività svolte presso l'abitazione**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 6 **Attività didattiche**

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2. Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali dove sia stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare le attività previste dall'art. 2, comma 1°.

3. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime tra esercizi, di cui al successivo art. 26, ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle leggi 1142/70 e 1/90;
- b) possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- d) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

4. Al termine del periodo autorizzato, il titolo autorizzativo temporaneo deve essere riconsegnato all'Ufficio Comunale competente.

5. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di impresa o società non artigiana, già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1°, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

Art. 7 **Commissione Consultiva Comunale**

1. La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, integrata dalla L.R. 29.11.1991, n. 29, è nominata dal Sindaco e viene a scadere alla scadenza del Consiglio Comunale; oltre tale termine, essa potrà svolgere le proprie funzioni fino a che il Sindaco non provvederà al suo rinnovo.

2. La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale designati dalle organizzazioni di categoria in relazione alla loro effettiva rappresentatività;

- b) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- f) da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

Art. 8 **Compiti della Commissione Consultiva Comunale**

1. La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- A) domande di nuove autorizzazioni;
- B) domande di trasferimento dei laboratori;
- C) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
- D) domande di sospensione dell'attività per più di tre mesi continuativi;
- E) revoca o decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. 29/91;
- F) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.

2. La Commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.

3. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

Art. 9 **Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale**

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di qualsiasi numero di membri purchè non inferiore a quattro.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso od assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

4. L'avviso di convocazione della riunione della Commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la Commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

CAPO II **NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Art. 10 **Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante di società;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale;
- c) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale dell'eventuale direttore di azienda;
- d) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) documentazione relativa a:
 - 1) requisiti professionali di cui alla L. 1/90 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 - 2) requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore dell'azienda o, per le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, alla maggioranza dei soci lavoratori nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. e, per l'attività di estetista, ad ognuno dei soci lavoratori nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

- b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività, firmata da un professionista iscritto all'Albo degli Architetti, Ingegneri o Geometri;
- c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'Ufficio del Registro;
- d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al 1° comma del presente articolo).

Art. 11 **Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione**

1. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 7, comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

2. Entro 120 giorni dalla data di ricevimento o notifica della comunicazione di accoglimento dell'istanza, salvo proroga del Sindaco in caso di comprovata necessità, il richiedente, pena il non rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre:

- a) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati;
- b) certificazione della destinazione d'uso artigianale o commerciale o direzionale dei locali di esercizio, salvo in ogni caso la possibilità di svolgere l'attività a domicilio;
- c) prova della disponibilità dei locali di esercizio;
- d) certificazione di idoneità sanitaria non scaduta di tutto il personale addetto.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1°, del presente regolamento è rilasciata dal Sindaco.

4. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i seguenti termini:

- trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo/donna;
- novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

6. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) Camera di Commercio I.A.A.;
- c) Ufficio Tributi del Comune;
- d) Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- e) Comando Polizia Municipale.

Art. 12 **Norme sull'autorizzazione**

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti di vigilanza e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 13 **Inizio dell'attività**

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Ditte per le imprese non artigiane.

Art. 14 **Modifiche**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.

2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.

3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 15**Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione al Comune della cessazione dell'attività il titolare o legale rappresentante deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine è da considerarsi decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della L. 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale, fermo restando quanto disposto dal comma 3°.

5. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine il contratto di affitto di azienda. Alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto ad ottenerla se in possesso dei requisiti professionali. Qualora non venga richiesta l'autorizzazione e non si inizi l'attività entro il termine di 6 mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, il titolare decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 16**Sospensione dell'attività - Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della Commissione Comunale Consultiva, nei seguenti casi:

- a) per gravi indisponibilità fisiche;
- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- c) per lavori di rinnovo e/o di ristrutturazione dei locali o su richiesta dell'U.L.S.S. competente per motivi igienico-sanitari

3. Il titolare o il legale rappresentante può chiedere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di un anno, per i casi previsti dal precedente comma 2°, lettere a), b) e c); per comprovati motivi, tale sospensione può essere prorogata.

4. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio;
- b) siano impediti i controlli, nelle attività svolte presso l'abitazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, ai preposti alla vigilanza di cui all'art. 27;
- c) l'attività di estetista sia svolta in violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 1/90, L.R. n. 29/91 e del presente regolamento.

5. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata dal Sindaco:

- a) quando la sospensione dell'attività superi i limiti di tempo concessi e non sia stata richiesta entro tali limiti una proroga, e concessa, anche successivamente, dal Sindaco per comprovati motivi;
- b) qualora non si dia inizio all'attività entro 120 giorni dalla conseguita autorizzazione o non sia stata presentata la documentazione di cui all'art. 13 nel termine ivi previsto.

6. Nel caso in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2°, in possesso di qualificazione professionale, si dimettano dall'attività lavorativa, l'autorizzazione a loro collegata, previa comunicazione al Sindaco, deve ritenersi sospesa per un periodo massimo di 90 giorni. Se entro tale termine il titolare non ha provveduto alla loro sostituzione l'autorizzazione si intende decaduta.

7. Nei casi in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2°, debbano sospendere l'attività a causa di maternità o per servizio militare, l'autorizzazione a loro collegata è sospesa per il periodo necessario da loro richiesto, salvo eventuale proroga che può essere concessa per comprovati motivi.

8. I provvedimenti di cui sopra sono comunicati mediante notifica o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 **Trasferimento della sede**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di comprovata necessità o di forza maggiore, il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

Art. 18 **Ricorsi**

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione, ne dichiari la decadenza o ne disponga la revoca è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 giorni o 120 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III **NORME IGIENICO-SANITARIE**

Art. 19 **Accertamenti igienico-sanitari**

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici

usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 20 Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
- b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di acqua corrente;
- g) essere dotati di adeguati servizi igienici con locale anti-bagno;
- h) essere dotati di idonei recipienti a perfetta tenuta per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Art. 21 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) La strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico. Gli strumenti taglienti che vengono utilizzati direttamente sulla cute del cliente (es. lamette, rasoï, aghi per depilazione, ecc....) devono essere del tipo monouso a perdere.

Gli altri strumenti devono essere accuratamente puliti con soluzione detergente, risciacquati e quindi disinfettati con idoneo procedimento chimico o fisico. La periodicità della disinfezione dovrà essere adeguata all'entità del rischio del

procedimento utilizzato (es. gli strumenti per pedicure e manicure verranno disinfettati dopo ogni uso).

2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 22 Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività negli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 23

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la propria opera, incluso il titolare dell'esercizio o il legale rappresentante dell'impresa o il direttore di azienda, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S..

CAPO IV

ORARI E TARIFFE

Art. 24

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con Ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario per il tempo massimo di un'ora.

Art. 25

Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in prossimità della cassa dell'esercizio in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 26

Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla

relazione numerica sotto riportata. Ai fini dell'applicazione di tale relazione, il territorio comunale viene suddiviso nelle sottoindicate due zone:

- **Zona A: Centro Storico di Malo capoluogo;**
- **Zona B: Altre zone (si intende tutto il rimanente territorio comunale).**

$$\sqrt{\frac{\text{superficie in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ residenti}}{\text{n}^\circ \text{ addetti}}}} = \text{Distanza minima}$$

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ resid. per addetto}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attivit\`a}}$$

ATTIVITA'	Zona A	Zona B
	distanza m.	distanza m.
Barbiere	410	=
Parrucchiere uomo/donna	340	360
Estetista	500	510

Per quanto riguarda l'attività di barbiere in Zona B, non essendoci nè addetti nè esercizi e non essendo matematicamente possibile dividere un numero per zero, la formula è inapplicabile e quindi, per il momento, non viene stabilita alcuna distanza minima con la conseguenza che sarà possibile aprire il primo esercizio di barbiere in qualsiasi parte della Zona B.

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area della zona presa in esame, con esclusione della superficie a verde pubblico e di quella rurale.

3. La popolazione residente in Centro Storico di Malo capoluogo (Zona A) viene ulteriormente incrementata del 15%, considerato l'effetto di attrazione dello stesso, e del 10% per effetto della fluttuazione prodotta dal turismo, mentre la popolazione della Zona B viene incrementata del 15% per effetto di attrazione.

4. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto per ogni 1.100 residenti per l'attività di barbiere;
- un addetto per ogni 400 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- un addetto per ogni 800 residenti per l'attività di estetista.

5. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

6. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il percorso più breve consentito nel modo tradizionale e cioè si parte dal centro dell'ingresso ove si vuole aprire o trasferire l'attività, si raggiunge in senso trasversale la mezzeria della strada situata a fronte, indi, seguendo quest'ultima fino all'accesso di esercizio preesistente, si procede ad angolo retto fino a raggiungere il centro di quest'ultimo ingresso. La distanza prevista per ciascuna zona va rispettata nei confronti di tutti gli esercizi esistenti non solo della stessa zona ma anche delle zone contigue.

7. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2°, tenendo comunque presente la tolleranza del 5% in meno della distanza prevista da valutarsi dalla competente Commissione comunale.

8. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

9. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

CAPO V **CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 27 **Controlli**

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli previsti dal precedente art. 5.

2. Nel caso di presenza di direttore d'azienda, il titolare o il legale rappresentante della società dovranno esibire annualmente all'ufficio comunale il libretto di lavoro o documentazione equipollente da cui risulti l'attività del direttore stesso.

Art. 28 **Sanzioni**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 27.11.1991, n. 29, ove stabilisce che le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della Legge 4.1.1990, n. 1, sono delegate al Comune nel cui territorio sono accertate, osservando le disposizioni dell'art. 12 della L.R. 31.12.1987, n. 67, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono punite con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 con la procedura di cui alla L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 29 **Attività abusive**

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo, altresì, la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 30 **Conversione delle vecchie autorizzazioni**

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della L. 14.2.1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della L. 23.12.1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della L. 4.1.1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:

- a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, comma 1°, lettera b), del presente regolamento;
- b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.

3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 20, lettera g), e dall'art. 26 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 20, lettera g), non è consentita in caso di successivo subingresso.

4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 29/91 e previo parere della C.P.A., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29/91, per le attività di estetista e accertamento della qualificazione professionale per le attività di parrucchiere per uomo e donna.

Art. 31 **Abrogazione norme precedenti**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20.03.1990.

Art. 32 **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'organo di controllo regionale ne abbia preso atto, previo parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 9 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il presente regolamento rimane in vigore sino all'emanazione di un nuovo dispositivo regolamentare.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 - Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione
- Art. 6 - Attività didattica
- Art. 7 - Commissione Consultiva Comunale
- Art. 8 - Compiti della Commissione Consultiva Comunale
- Art. 9 - Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 10 - Domanda di autorizzazione
- Art. 11 - Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione
- Art. 12 - Norme sull'autorizzazione
- Art. 13 - Inizio dell'attività
- Art. 14 - Modifiche
- Art. 15 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art. 16 - Sospensione dell'attività - Revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 17 - Trasferimento della sede
- Art. 18 - Ricorsi

CAPO III NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 19 - Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 20 - Requisiti dei locali
- Art. 21 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 22 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Art. 23 - Controlli sanitari del personale

CAPO IV ORARI E TARIFFE

- Art. 24 - Orari
- Art. 25 - Tariffe
- Art. 26 - Distanze minime tra esercizi

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 27 - Controlli
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Attività abusive

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 - Conversione delle vecchie autorizzazioni
- Art. 31 - Abrogazione norme precedenti
- Art. 32 - Entrata in vigore del presente regolamento